



COMUNE DI CAPO DI PONTE

PROVINCIA DI BRESCIA



Copia



UNIONE dei COMUNI della
MEDIA VALLE CAMONICA
"Civiltà delle Pietre"

AREA SERVIZIO TECNICO

Manutentivo - Vigilanza - Urbanistica - Edilizia Privata - LL.PP.

Determinazione n.140 /ST
del 03/12/2025

OGGETTO: SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO TECNICO-LEGALE PER PREDISPOSIZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SERADINA-BEDOLINA E ANALISI DEI RISCHI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PARCO E DEI SUOI PERCORSI AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 – COD. CIG B956EC4673.
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETT. b) DEL D.LGS. 36/2023.
DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

PREMESSO che:

- con deliberazione di C.C. n. 58 in data 20.12.2024, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2025/2027;
- con Decreto Sindacale n. 10 in data 31.12.2024 il sottoscritto è stato individuato Responsabile dell'Area Tecnica;
- con deliberazione di G.C. n. 6 in data 15.01.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano delle Risorse e degli Obiettivi (P.R.O) per l'esercizio finanziario 2025;

PRESO ATTO:

- che il Comune di Capo di Ponte è proprietario del Parco Archeologico Comunale di Seradina-Bedolina, la cui gestione è affidata da anni all'Agenzia Turistica e Culturale di Capo di Ponte;
- che l'area archeologica è fruita da un numero sempre maggiore di studiosi, turisti e scolaresche che seguono i sentieri ed i percorsi di visita individuati, ai quali è necessario assicurare il rispetto delle norme di sicurezza per limitare i rischi alla salute secondo le direttive del D.Lgs. 81/08;
- l'Amministrazione sta rinnovando la convenzione per la gestione del Parco ed è quindi opportuno e doveroso fare il punto anche sui temi della sicurezza e delle rispettive responsabilità del proprietario e del gestore;

RILEVATA pertanto la necessità di approfondire gli aspetti tecnico-legali in materia di sicurezza per la predisposizione della convenzione per la gestione del Parco Archeologico di Seradina-Bedolina con l'analisi dei rischi per la messa in sicurezza del Parco e dei suoi percorsi, ai sensi del d.lgs. 81/08;

CONSIDERATO che all'interno dell'area tecnica non si riscontrano professionalità in possesso della necessaria competenza specifica in tema di sicurezza per la predisposizione dei servizi tecnico-legali in argomento;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

DATO ATTO che:

- la Delibera di approvazione del Programma degli incarichi di collaborazione autonoma costituisce allegato al bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 172 del T.U. n. 267/2001 e s.m.i. e deve trovare riscontro nei documenti programmatori dell'Ente secondo le disposizioni del sopracitato T.U. 267/2000 e s.m.i.;
- in alternativa all'approvazione di uno specifico "Programma degli incarichi di collaborazione autonoma" l'Ente può inserire la programmazione degli incarichi nella Relazione Previsionale e Programmatica, secondo quanto previsto nel Parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 31/08;

- il presente incarico professionale non rientra tra quelli oggetto dei particolari vincoli ed obblighi disposti dall'art. 3, co. 55 e seguenti della legge 244/2007 come modificati dall'art. 46 co. 2 della legge 133/2008, trattandosi di incarico tecnico affidato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 36/2023;

- lo stesso incarico è, infatti, una prestazione di servizio per cui non si configura come attività di studio, ricerca e consulenza, per le quali troverebbe applicazione l'art. 1, co. 42, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e successive modificazioni ma, trattandosi di servizio che rientra nell'ambito della categoria dei "Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" risultando sottoposto, pertanto, alle sole norme del Codice dei contratti;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO TECNICO-LEGALE PER PREDISPOSIZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SERADINA-BEDOLINA E ANALISI DEI RISCHI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PARCO E DEI SUOI PERCORSI AI SENSI DEL D.LGS. 81/08;
- Importo del contratto: 2.080,00;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006;

PRECISATO che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

DATO ATTO che, a tal fine, l'Amministrazione ha contattato l'Ing. Francesco Agazzi (c.f. GGZFNC70L12B157K e p. iva 02196840983) con studio professionale in Via del Dosso n° 46 a Cazzago San Martino (BS), il quale, con nota Prot. 5899 del 26.11.2025, si è reso disponibile ad assumere l'incarico dei servizi tecnici di supporto tecnico-legale per la predisposizione della convenzione per la gestione del Parco Archeologico di Seradina-Bedolina e l'analisi dei rischi per la messa in sicurezza del parco e dei suoi percorsi ai sensi del D.Lgs. 81/08, a fronte di un compenso quantificato in € 2.080,00 oltre all'IVA 22% di legge (tot. € 2.537,60), come di seguito specificato:

- € 400,00 per analisi, revisione e potenziamento della Convenzione tra Comune e Agenzia di promozione turistica con focus sulle responsabilità reciproche per la sicurezza dei visitatori, dei dipendenti dell'agenzia e dei volontari;
- € 1.680,00 per predisposizione DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PARCO ARCHEOLOGICO: Sopralluogo tecnico, progettazione e redazione documento valutazione rischi per la messa in sicurezza del parco. Relazione tecnica fotografica descrittiva compreso delle indicazioni per la cartellonistica informativa per la sicurezza.

VISTI altresì il curriculum vitae dell'Ing. Francesco Agazzi e ritenuto competente per i servizi tecnico-legali in materia di sicurezza in argomento ed in possesso dei requisiti professionali necessari;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO di affidare all'Ing. Francesco Agazzi (c.f. GGZFNC70L12B157K e p. iva 02196840983) con studio professionale in Via del Dosso n° 46 a Cazzago San Martino (BS), le attività in parola per un importo di €

2.080,00 (+ IVA 22% come per legge), per un totale complessivo di euro 2.567,60, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

CONSIDERATO che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

RICHIAMATI:

- il D.lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e smi, in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa"

TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

ACCERTATA la disponibilità della dotazione dell'intervento di cui in parte dispositiva;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO l'art. 3, commi 7 e 8 della Legge 13/08/2010 n. 136;

DATO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi e nella sezione "amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione al presente atto, ai sensi dell'articolo 5.4 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 5 in data 20/02/2013;

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola all'Ing. Francesco Agazzi (c.f. GGZFNC70L12B157K e p. iva 02196840983) con studio professionale in Via del Dosso n° 46 a Cazzago San Martino (BS), per un importo pari a € 2.080,00 + IVA 22% come per legge, per un totale complessivo di euro 12.537,60, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

3. DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, la somma di 2.537,60 (di cui € 2.080,00 per onorario professionale ed € 457,60 per IVA 22% di legge), corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato, imputandola al Codice 01.05-2.02 - cap. 2160 del Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 in corso, esercizio corrente, dando atto che l'obbligazione sarà esigibile entro il 31/12/2025;

4. DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

5. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;

6. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

7. DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;

8. DI DARE ATTO che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto (COD. CIG B956EC4673) e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 20 dicembre 2017, n. 1300 e ss.mm.ii;

9. DI DARE ATTO che per le attività di natura intellettuale-professionistica oggetto del presente incarico si è esonerati, ex art. 26 d.lgs. 81/08, dalla redazione del DUVRI (Determ. n. 3 del 05.03.2008 dell'Autorità VV LL PP);

10. DI INDIVIDUARE, in applicazione del modello organizzativo adottato dal Comune in osservanza del principio di auto-organizzazione amministrativa di cui all'art. 7 del Dlgs n.36/2023, il Responsabile dell'Area Tecnica Geom. Guerino Benaglio responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione;

11. DI DARE ATTO che, con riferimento alla verifica dei requisiti del contraente:

- è stata acquisita autocertificazione relativa al possesso dei requisiti generali (art. 94 Codice Contratti);
- è stato consultato il casellario ANAC nulla rilevando;
- è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva da Inarcassa n. 2243675 del 01.12.2025;
- sono state verificate le eventuali condizioni soggettive per esercizio attività specifica.
- è stato acquisito il Curriculum vitae del Professionista, dal quale si evince l'idoneità professionale e la competenza specifica per il servizio tecnico in argomento;

12. DI TRASMETTERE la presente determinazione al responsabile dei servizi finanziari per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

13. DI PRECISARE che per l'avvio delle prestazioni in parola, anche in osservanza dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, del principio di tempestività di cui all'art. 1 del Dlgs n.36/2023, si procederà, a cura del RUP, dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

14. DI DEMANDARE al RUP:

- anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023;

15. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

16. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Benaglio Guerino Antonio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 183, 7° comma e 147 bis, 1° comma del D.Lgs. 267/00 e smi)

Ai sensi degli artt. 183, 7° comma e 147 bis, 1° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali " e s.m.i. e dell'art. 6.4 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 20/02/2013, si dichiara la regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa mediante imputazione come segue:

Capo di Ponte, lì 03/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DR. PAOLO SCELLI

CIG	Anno	Imp.	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
B956EC4673	2025	500	01.05.2	5740	2160	99		2.537,60

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione, esecutiva dal giorno 03/12/2025 viene in data odierna pubblicata all'Albo elettronico presente sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.capodiponte.bs.it (articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009) per quindici giorni consecutivi.

Capo di Ponte, lì 09/12/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. PAOLO SCELLI

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 09/12/2025

Il Segretario Comunale